

Pubblicato il 17/11/2022

**N. 15270/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09096/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9096 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Olga Perugini e Giuseppe Pecorilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dei seguenti atti e provvedimenti:

1. Inidoneità al concorso pubblico, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma

dei Carabinieri, pubblicato sulla G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021, per aver riportato un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto coefficiente -OMISSIS-, poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “-OMISSIS-”, notificato al ricorrente in data 16.05.2022 (All. 1);

2. Ove occorra e per quanto di ragione, le norme tecniche approvate con Determinazione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 57/2-15 CC di prot. datata 18 ottobre 2021 ossia la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207 (All. 2);

3. Ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” (All. 3);

4. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato, prodromico o consequenziale, quand'anche non conosciuti lesivi dell'interesse del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 24/10/2022: del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 57/10-2-2021 datato 27.07.2022, che approva le relative graduatorie di merito per il reclutamento di 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. – 4[^] Serie Speciale n. 57 del 20 luglio 2021) pubblicato sul portale web dell'Amministrazione in data 01.08.2022; (All. 1);

delle Graduatorie (elenco vincitori di Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. – 4[^] Serie Speciale n. 57 del 20 luglio 2021), pubblicate sul portale web del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it) in

data 01.08.2022 per il reclutamento dei candidati che hanno partecipato per le riserve di posti di cui all'art. 1 co.1, lett. A) e B) del bando.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica disposta da questa Sezione;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta

all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023, ore di rito.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.